D.M. 3 Settembre 2021 in vigore dal 29/10/2022

MODI

"Decreto Minicodice": criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il D.M. 3/9/21 che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, il decreto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio. Ad essi si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

Con l'entrata in vigore del D.M. 3/9/21, non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in possesso in base ai nuovi criteri ma risulterà necessario in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini dell'antincendio.

La valutazione del rischio di incendio deve contenere l'individuazione dei pericoli d'incendio, la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio, la valutazione qualitativa o quantitativa delle possibili conseguenze e l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli.

Il DM 01/09/2021 (Decreto Controlli) in vigore dal 25/09/2022 affronta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Il DM 02/09/2021 (Decreto GSA) in vigore dal 04/10/2022 tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e il servizio di prevenzione e protezione antincendio comprendendo anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.